

EMENDAMENTO PRESENTATO

DA PABLO RICCARDO

1 Settembre, ore 12.05

Art. 24/BIS



*Facoltà di opzione per altre forme di previdenza complementare*

È comunque data facoltà ai soggetti destinatari della presente Legge di optare per l'adesione a Fondi di Previdenza Complementare aventi caratteristiche gestionali di investimento, garanzie e prestazioni non inferiori a quelle di FONDISS. Tali Fondi potranno essere gestiti dai soggetti autorizzati all'attività riservata di cui all'allegato 1 lettera G della Legge 165 del 17.11.2005 (LISF). I contributi degli assicurati dovranno mantenere separatezza patrimoniale ai sensi del precedente art. 12 (separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile), e gli attivi patrimoniali a garanzia delle prestazioni assicurative dovranno essere depositati e/o gestiti presso i soggetti vigilati di cui all'allegato 1 lettera A, E, G della LISF, con sede nel territorio della repubblica di San Marino. I suddetti Fondi di Previdenza Complementare, nonché ogni eventuale deroga al principio di competenza territoriale degli investimenti di cui sopra, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. È altresì data facoltà ai soggetti destinatari della presente Legge di trasferire i propri versamenti da FONDISS ai suddetti Fondi di Previdenza Complementare e viceversa, con l'obbligo da parte di questi ultimi di trasferire l'intera posizione individuale su esplicita richiesta scritta dell'utente entro la prima scadenza utile e comunque entro l'annualità successiva.